



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	37	21-03-2023
Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTITRE** ADDÌ **VENTUNO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	De Lea Aurora	X		13	Monti Marta	X	
2	Boggiani Giuseppina	X		14	Garavaglia Paolo	X	
3	Pigni Giacomo	X		15	Toia Carolina		X
4	Borgio Sara	X		16	Laffusa Daniela		X
5	Taormina Umberto	X		17	Toia Francesco		X
6	Silvestri Umberto	X		18	Colombo Romano		X
7	Sambati Valeria	X		19	Grillo Gianluigi	X	
8	Penati Anna	X		20	Colombo Franco	X	
9	Brambilla Mario	X		21	Carvelli Stefano	X	
10	Bosetti Simone	X		22	Munafò Letterio		X
11	Pontani Anna	X		23	Brumana Franco	X	
12	Bonfrate Eligio	X		24	Amadei Federico	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						20	5

Risultano collegati da remoto i consiglieri. Taormina, Pontani, Garavaglia, Brumana, Amadei

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Maffei Ilaria	X
Fedeli Lorena	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X	Benetti Luca	X
Bragato Guido Niccolò	X		

*PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO*

CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/04/2022 avente per oggetto l'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta IMU per l'anno d'imposta 2022;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Dato atto che sono esenti dall'IMU le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2;

Considerato che:

- il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Dato atto che, a partire dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, c.d. "beni merce", sono esenti dall'IMU;

Dato atto che, a partire dall'anno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 81, della Legge n. 197 del 29/12/2022, che ha modificato l'art. 1, comma 759, della L. n.

160/2019 aggiungendovi la lettera g-bis, sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici) del C.P., per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale e per i quali il soggetto passivo dovrà comunicare all'Ente, che verranno stabilite con apposito decreto del MEF, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno;

Dato atto, altresì, che l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Riforma del Terzo Settore), ha eliminato la qualifica fiscale delle "ONLUS" facendole rientrare nel terzo settore, previa iscrizione nel nuovo registro degli ETS, il cosiddetto RUNTS, con adeguamento dei propri statuti, e che ai sensi dell'79, comma 5 dello stesso decreto tutti gli Enti appartenenti al Terzo Settore sono esenti dall'IMU alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che, a seguito dell'unificazione IMU-TASI, l'aliquota di base passa dallo 0,76% allo 0,86% e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono aumentarla fino al limite massimo dell'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella

misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per

l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Rilevato che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria", ciò in base ad una lettura delle norme (con particolare riferimento all'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che l'IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che l'art. 1, comma 837, della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, ha integrato quanto previsto dal comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da un apposito decreto ministeriale, stabilendo che possa essere prevista anche la modifica o l'integrazione delle suddette fattispecie e che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in caso di mancata osservanza delle disposizioni da parte dell'ente locale viene disposta l'applicazione delle aliquote di base IMU e non di quelle vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve

essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dal comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Viste le esigenze del predisponendo bilancio di previsione 2023-2025 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e ritenuto di confermare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni IMU già deliberate per l'anno 2022;

Dato atto che le aliquote proposte, immutate rispetto all'esercizio precedente, sono finalizzate a garantire il gettito e a mantenere gli equilibri di bilancio;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 285 del

28.12.2021, applicabile se ed in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 160/2019;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto il parere espresso in data 15 marzo 2023 dalla Commissione 5 "Sostenibilità", acquisito agli atti;

Vista l'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 446/1997;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;

Sentito l'intervento dell'Assessore alla Sostenibilità – Dott. Luca Benetti, il quale illustra la delibera in oggetto e sentiti gli interventi di alcuni consiglieri ...omissis... (la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Con 15 voti favorevoli e 5 contrari (Grillo, Carvelli, Colombo F., Brumana e Amadei), espressi per appello nominale da 20 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno d'imposta 2023, confermandole, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU ANNO 2023

- **Aliquota ordinaria pari allo 1,00 %** per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate:

- **Aliquota pari allo 0,60 %** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate);
- **Aliquota pari allo 0,56 %** per:
 - gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 12 del regolamento comunale;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. (ex IACP) (diversi dai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale);
- **Aliquota pari allo 0,86%** per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale (gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale);
- **Aliquota pari allo 0,76%** per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività;
- **Aliquota pari allo 0,90%** per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- **Aliquota pari al 1,00%** per:
 - gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati; sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
 - gli immobili classificati catastalmente nelle categorie D1, D2, D4, D6, D7 non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);
- **Aliquota pari all' 1,06 %** per:
 - gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;

- gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati, transitori ed uso studenti universitari), con riduzione del 25% come da art. 12 del regolamento comunale;
 - per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
 - per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
 - per le aree fabbricabili;
- **Esenzione per:**
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, c.d. "beni merce";
 - gli immobili posseduti dalle ex ONLUS che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Riforma del Terzo Settore), eliminando la qualifica fiscale delle "ONLUS" sono state ricomprese nel terzo settore, previa iscrizione nel nuovo registro degli ETS, il cosiddetto RUNTS, con adeguamento dei propri statuti;
 - le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2;

DETRAZIONI IMU ANNO 2023

- Per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere divisa in parti uguali (indipendentemente dalla quota di possesso);
- Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) (diversi dai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale) spetta la detrazione di Euro 200;

- 3) di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo alla Legge 160/2019, art. 1 commi da 738 a 783, e alle disposizioni dell'apposito Regolamento, se ed in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla precedentemente richiamata Legge;
- 4) di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, determinato con le aliquote e le detrazioni proposte col presente provvedimento, è finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023-2025;
- 5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU per l'anno 2023,

Con 15 voti favorevoli e 5 contrari (Grillo, Carvelli, Colombo F., Brumana e Amadei), espressi per appello nominale da 20 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino